II

*(Atti non legislativi)*

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2020/169 DEL CONSIGLIO

**del 6 febbraio 2020**

**che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio ([2]), relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia, impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, nonché il divieto di importare, acquistare e trasportare carbone di legna dalla Somalia.

(2) Il 15 novembre 2019 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2498 (2019), che conferma l'embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia e modifica le esenzioni nonché le approvazioni e le notifiche preventive riguardanti la consegna di armi e di materiale connesso alla Somalia. Inoltre, tale risoluzione ribadisce il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e introduce restrizioni relativoamente ai componenti di ordigni esplosivi improvvisati.

(3) Il 6 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/170 ([3]), che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all'UNSCR 2498 (2019).

(4) Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1) l'articolo 2 *bis* è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i) l'autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale per la sicurezza del popolo somalo; e

([1]) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

([2]) Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).

([3]) Decisione (PESC) del Consiglio 2020/170, del 6 febbraio 2020, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).

ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) ha ricevuto una notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, da parte del governo federale della Somalia o, in alternativa, dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, a norma del paragrafo 11 della risoluzione 2498 (2019);»;

b) è inserita la lettera seguente:

«e bis) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i) l'autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni del settore della sicurezza della Somalia diverse da quelle del governo federale della Somalia; e

ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) è stato informato dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, e il governo federale della Somalia è stato informato parallelamente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo a norma dei paragrafi 12 e 15 dell'UNSCR 2498 (2019); e

iii) il comitato non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica;»;

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell'Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell'ambito del processo di pace e di riconciliazione; o

b) alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,

nel caso in cui tali attività siano state preventivamente comunicate, e solo a titolo informativo, al comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale regionale o subregionale che le fornisce.»;

3) all'articolo 3 *bis*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati richiesti, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui alla normativa doganale (*).

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1); regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 3 quater*

1. Sono vietati la vendita, l'esportazione, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia, di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell'allegato III, a partire dai territori degli Stati membri o da parte di cittadini degli Stati membri al di fuori dei territori degli Stati membri, oppure con l'utilizzo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, a meno che l'autorità competente dello Stato membro in questione, indicata sui siti web elencati nell'allegato I, abbia concesso un'autorizzazione preventiva.

2. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 ove vi siano prove sufficienti per dimostrare che l'articolo o gli articoli saranno utilizzati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia o che esiste un rischio significativo di un siffatto utilizzo.»;

5) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2020

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
A. METELKO-ZGOMBIĆ

*ALLEGATO*

*«ALLEGATO III*

**ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 QUATER**

1. Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell'allegato IV della decisione 2010/231/PESC del Consiglio ([1]), che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

2. «Tecnologia» «necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia» «necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ([2])).

3. Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

| Denominazione della sostanza | Chemicals Abstract Service Registry Number (CAS RN) | Codice della nomenclatura combinata (NC) ([1]) |
|---|---|---|
| nitrato di ammonio gasolio (ANFO) | 6484-52-2 (nitrato di ammonio) | 3102 30<br>3102 40 |
| nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m) | 9004-70-0 | |
| nitroglicole | 55-63-0 | ex 2920 90 70 |
| tetranitrato di pentaeritrite (PETN) | 78-11-5 | ex 2920 90 70 |
| cloruro di picrile | 88-88-0 | ex 2904 99 00 |
| 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) | 118-96-7 | 2904 20 00 |

([1]) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

4. Precursori di esplosivi:

| Denominazione della sostanza | Chemicals Abstract Service Registry Number (CAS RN) | Codice della nomenclatura combinata (NC) |
|---|---|---|
| nitrato di ammonio | 6484-52-2 | 3102 30 |
| nitrato di potassio | 7757-79-1 | 2834 21 00 |
| clorato di sodio | 7775-09-9 | 2829 11 00 |
| acido nitrico | 7697-37-2 | ex 2808 |
| acido solforico | 7664-93-9 | ex 2807» |

([1]) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

([2]) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.